

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA

RICORRONO

- la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI, (di seguito per brevità, FNOVI), con sede legale ed amministrativa in Roma, Via del Tritone 125, C.F. 96203850589 in persona del suo Presidente e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Gaetano Penocchio, giusta delibera presidenziale d'urgenza (ATTI - I);
- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI BOLOGNA, con sede in Bologna, Via V. Boldrini 22, C.F. 80094780378, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Lorenzo Mignani, giusta delibera consiliare (ATTI - II);
- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI RIMINI, con sede in Rimini, Via Roma 102, C.F. 91030780406, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Luca Venturini, giusta delibera consiliare (ATTI - III);
- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI FORLÌ-CESENA, con sede in Forlì, Via Don Eugenio Servadei 3E/3F, C.F. 80010120402, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *p.t.* Dott.ssa Benedetta Giannini, giusta delibera consiliare (ATTI - IV);
- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI RAVENNA, con sede in Ravenna, Via Piazza Bernini 2, C.F. 80008130397, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *p.t.* Dott. Mauro Molineris, giusta delibera consiliare (ATTI - V);
- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI PARMA, con sede in Parma, Via E. Pini 57/A, C.F. 80003210343, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Alberto Brizzi, giusta delibera consiliare (ATTI – VI);

- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, Via Giorgione, 3 C.F. 80010050351, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Giorgio Micagni, giusta delibera consiliare (ATTI - VII);

- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI MODENA, con sede in Modena, Via A. Gramsci, 300, C.F. 80009690365, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Igmara Spada, giusta delibera consiliare (ATTI - VIII);

- il CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI DI PIACENZA, con sede in Piacenza, Via Martiri della Resistenza, 10, C.F. 80012170330, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Medardo Cammi, giusta delibera consiliare (ATTI - IX);

- il DOTT. STEFANO BIONDI, nato a Genova il 18.08.1957, C.F. BNDSFN57M18D969R e il DOTT. LUIGI FERRARO, nato a Firenze l' 08.05.1958, C.F. FRRLGU58E08D612B, iscritti all'Albo dei Medici Veterinari di Bologna;

tutti rappresentanti e difesi nel presente giudizio, con poteri anche disgiunti tra loro, giuste procure alle liti rilasciate a margine o accluse in calce (Ordine di Ravenna) dall'Avv. Federico Lucarelli, del Foro di Roma (C.F. LCRFRC71D24H501H – federicolucarelli@ordineavvocatiroma.org – Fax. 063200101), e dall'Avv. Alessandro Mantero, del Foro di Rimini (C.F. MNTLNS47H26H620A – alessandro.mantero@ordineavvocatirimini.it - Fax. 0541/53541.), ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tar Emilia Romagna – Sede di Bologna;

-ricorrenti -

contro: la REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale , con sede in Bologna, Via Aldo Moro 52 - 40127;

- resistente –

nei confronti:

- del MINISTERO DELLA SALUTE (di seguito, per brevità MISA), rappresentato ex lege dall'Avvocatura di distrettuale dello Stato, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Bologna, Via Guido Reni 4 - 40125;

- del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (di seguito, per brevità MISE), rappresentato ex lege dall'Avvocatura di distrettuale dello Stato, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Bologna, Via Guido Reni 4 - 40125;

- del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito, per brevità MIUR) rappresentato ex lege dall'Avvocatura di distrettuale dello Stato, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Bologna, Via Guido Reni 4 - 40125.

- controinteressato

per l'annullamento, previa sospensiva,

della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 898 del 21 giugno 2016, pubblicata in BUR Emilia Romagna n. 255 del 10.08.2016, concernente l'“*Approvazione di nuova qualifica per “Operatore all'Assistenza veterinaria” ai sensi della D.G.R. n. 2166/05*”e del relativo Allegato 1 “*Sistema regionale delle qualifiche – scheda descrittiva standard professionale delle qualifiche*”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

1.- Premessa sulla legittimazione dei ricorrenti

Ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n.233/1946 “*Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”, ratificato con Legge 561/1956 (All. a), e del successivo Regolamento attuativo adottato con D.P.R. 221/1950 (All. b), i Consigli Provinciali dei Dottori Veterinari, organi rappresentativi a livello locale della categoria, sono riuniti in una Federazione Nazionale con sede a Roma, sotto la vigilanza del MISA.

La ricorrente Federazione Nazionale dei Veterinari è, dunque, l’ente esponentiale” della categoria professionale dei Dottori Veterinari ed è titolare della legittimazione a difenderne i diritti e gli interessi generali e collettivi degli iscritti all’Ordine, come nel caso di specie, in quanto nella Regione Emilia Romagna la DGR 898/16 è illegittima e viziata sotto i profili di seguito esposti, ledendo le competenze previste dall’Ordinamento dei Veterinari per quanto attiene all’ambito regionale in cui essa è destinata ad operare.

I ricorrenti Consigli Provinciali rappresentano, invece, la categoria a livello locale, con conseguenziale co-legittimazione (con la Federazione) per la tutela degli interessi collettivi dei propri iscritti negli Albi, per le questioni che impattano direttamente sugli stessi, e, per quanto qui ne occupa, per quelle introdotte dalla DGR 898/16 impugnata, in particolare per il fatto che, come si chiarirà appresso, invadendo le competenze dei Medici Veterinari e accreditando una “concorrente” nuova qualifica professionale con competenze in larga parte sovrapponibili con quelle del Medico Veterinario e comunque di tipo “surrogatorio”, essa è suscettibile di arrecare gravissimi pregiudizi all’esercizio dell’attività dei Veterinari dell’Emilia Romagna e dunque sostanzialmente alla continuità della loro professione.

Per tale motivo ricorrono, unitamente alla Federazione e agli Ordini Provinciali della Emilia Romagna, anche i Dott.ri Stefano Biondi e Luigi Ferraro, veterinari iscritti all'Ordine Provinciale di Bologna che, tra gli altri, sono anch'essi direttamente lesi e quindi hanno in preciso interesse all'annullamento del provvedimento impugnato e degli atti ad esso connessi e preordinati.

2.- Il fatto e la normativa applicabile

2.1 La **Legge 28.6.2012 n. 92** “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” – meglio conosciuta come Riforma del Lavoro Fornero – dispone all’art. 4, comma 51 (All. c), quanto segue: “*In linea con le indicazioni dell’Unione europea, **per apprendimento permanente** si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo **formale, non formale e informale**, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti...*”, specificando poi:

- “***Per apprendimento formale** si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un*

titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta...”(comma 52);

- **“Per apprendimento non formale** si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza **al di fuori** dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese..” (comma 53);

- **“Per apprendimento informale** si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero...” (comma 54);

2.2 Con il successivo comma 58 del medesimo articolo, la Legge Fornero così prescrive **“Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione **degli apprendimenti non formali e informali**, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64**

a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi...” di seguito indicate nelle successive lettere da a) a g).

2.3 Con Decreto Legislativo 16.6.2013 n. 13 “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92***” veniva data attuazione alla detta delega dell’art. 4 della Legge Fornero. (All. d)
Ai fini del presente ricorso, giova evidenziare le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

“*art. 2 Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:*

*...b) «**apprendimento formale**»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;*

*c) «**apprendimento non formale**»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza **al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b)**, in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;*

*d) «**apprendimento informale**»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in*

essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) «competenza»: *comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.*”

Sempre nella stessa disposizione la normativa precisa, nel quadro delle competenze regolamentari e amministrative sulla materia, quanto segue, ripartendo la competenza tra le amministrazioni centrali o regionali, a seconda delle diverse sfere di intervento del sistema di individuazione e certificazione degli apprendimenti:

“f) **«ente pubblico titolare»:** *amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:*

1) **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, *in materia di individuazione e validazione e certificazione delle **competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario**;*

2) **le Regioni** e le province autonome di Trento e Bolzano, *in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze...*

...4) **il Ministero dello sviluppo economico** e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, *in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.”*

Sempre la medesima norma individua poi nell' "Ente titolato" il soggetto pubblico o privato deputato ad erogare in tutto o in parte i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla citata lettera f), individuando, poi, il processo di individuazione e validazione delle competenze (lett. i) all'esito del quale emettere la relativa "certificazione delle competenze", da cui scaturisce la relativa qualificazione.

Infine la lettera n) della medesima disposizione individua il "sistema nazionale di certificazione delle competenze" come l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Giova infine ricordare che l'art. 3 del D.lgs. 13/2013 evidenzia che "l'Ente titolato" alla erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze può svolgere la sua attività per "*competenze riferite alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale, secondo i criteri di referenziazione al quadro europeo delle qualificazioni*", mentre il successivo articolo 8 istituisce il "repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualificazioni professionali di cui all'art. 4, comma 67 della Legge 28.6.2012 n. 92."

2.4. Per quanto qui interessa, passando al quadro normativo regionale, va evidenziato che la Regione Emilia Romagna, con **Legge Regionale 30.6. 2003 n. 12** "*Norma per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche integrata tra loro*", aveva dato attuazione a qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, prevedendo sia un sistema

formativo, sia un sistema informativo, sia azioni specifiche per l'istruzione e la formazione professionale, tutte finalizzate ad ottimizzare le conoscenze e la qualificazione, ai fini del miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro, come propulsore di contrasto agli stagnanti o recessivi livelli di occupazione lavorativa nel nostro Paese.

In attuazione della detta Legge venivano emanate diverse Delibere da parte della Giunta Regionale tra cui, per quanto di specifico interesse al presente ricorso, **la DGR 12.12.2005 n. 2166** (doc 2) che, in attuazione dell'art. 4 della L.R. Emilia Romagna 30.6.2003 n. 12 *“Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo”* e dell'art. 5 *“Riconoscimenti e certificazioni”*, istituiva la *“procedura sorgente”* nel sistema regionale delle qualifiche, quale procedura con la quale la Regione poteva aggiornare il *“Repertorio Generale delle qualifiche”*. In particolare la procedura è illustrata al punto 4), che così recita: *“La “procedura sorgente” è definita sulla base di quanto indicato da D.G.R. n. 936/04 che regola “il Sistema Regionale delle Qualifiche”.*

La Delibera n. 936/04 stabilisce che “l’aggiornamento dell’elenco delle qualifiche, in termini di inserimento di nuove qualifiche e dei relativi standard professionali, ... sarà assicurato, a regime, dall’adozione di un’apposita “procedura sorgente”... Nella delibera sono, inoltre, indicati i criteri cui attenersi nella definizione della procedura:

- *“possibilità di proposizione diffusa” di nuove figure professionali (**parti sociali, enti bilaterali, enti formativi, istituzioni scolastiche, università, province, regione, ecc.**);*
- *istruttoria tecnica, svolta in collaborazione con i soggetti proponenti, per l’esame della proposta, ...;*

- validazione della proposta da parte di una Sottocommissione della CRT (Commissione Regionale Tripartita) composta da esperti nominati dalle Parti Sociali; - approvazione da parte della G.R., sentita la CRT e la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo.”.

Nel punto 5 si specifica: “La procedura sorgente ha per oggetto la generazione di nuove qualifiche da inserire nel Repertorio e tende ad un continuo e costante sviluppo del Sistema Regionale delle Qualifiche. E’ finalizzata ad adeguare il Repertorio all’evoluzione dei processi lavorativi e delle competenze richieste. E’ finalizzata inoltre a sostenere e strumentare gli interventi regionali e provinciali in materia di istruzione-formazione-lavoro (in coerenza con gli orientamenti espressi dalle leggi regionali-nazionali e con i documenti di programmazione) e a sviluppare la **trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche** (in linea con le disposizioni e gli orientamenti nazionali e comunitari).”

Infine, nella fase 1 – Proposizione – sotto la rubrica “Soggetti” si individuano i soggetti che possono avviare la proposizione diffusa di nuove figure professionali nei:

“soggetti del sistema formativo; enti (pubblici e privati) che erogano servizi per il lavoro; organizzazioni sindacali, datoriali, professionali, consigliere di parità; organismi provinciali/regionali istituiti per la collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale; altri soggetti diversamente interessati al conseguimento di qualifica.”

2.5. Con l'impugnata Delibera della Giunta Regionale del 21.6.2016 n. 898, pubblicata successivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 255 del 10.8.2016 (doc 1) , la Giunta Regionale approvava la qualifica di “**Operatore all’assistenza veterinaria**”, le cui competenze, capacità e conoscenze erano meglio indicate **nell’all. 1)**. In particolare la DGR in commento, qui

impugnata, richiamava prima il quadro normativo nazionale sopra citato di cui alla Legge 92/2012 e al D.lgs. 16.1.2013 n. 13, per poi citare a livello di normativa regionale la L.R. Emilia Romagna n. 12/2003 e le conseguenti Delibere emesse dalla Giunta Regionale, per dar conto di aver seguito, in particolare sulla base della DGR 19.12.2005 n. 2166, la “procedura sorgente” per l’individuazione di una nuova qualifica da inserire all’interno del “repertorio delle qualifiche regionali” (SRQ).

Per quanto qui interessa nella Delibera impugnata si legge: *“Dato atto che è pervenuta richiesta, in data 27/01/2016, Prot. PG.2016.0043519, di una nuova qualifica per “Operatore all’Assistenza veterinaria”, da parte di un’azienda operante nell’ambito della veterinaria;*

Tenuto conto che l’individuazione di una nuova qualifica in tale ambito potrebbe:

- *costituire una **opportunità** di professionalizzazione per i giovani in uscita **dalla scuola media superiore;***
- *rappresentare una prospettiva di sviluppo e valorizzazione delle proprie competenze per coloro che già operano in tale ambito;*
- *rispondere alla crescente richiesta proveniente dalle aziende, sia pubbliche che private, di poter disporre di personale preparato ad **assistere i medici veterinari** in un settore in costante crescita;*

*Ritenuto quindi opportuno valutare il percorso da intraprendere al fine di individuare le caratteristiche generali della figura delineata, anche nella prospettiva della futura riconoscibilità della qualifica **nell’ambito dell’istituendo repertorio nazionale;**”.*

In particolare **nell’allegato 1 alla DGR impugnata** si legge nella descrizione delle competenze, capacità e conoscenze della nuova figura professionale istituita quanto segue:

“1) Unità di competenza: assistenza alla visita veterinaria.

Capacità: ...**adottare tecniche per il prelievo di campioni di analisi, per l'effettuazione delle radiografie e lo sviluppo dell'immaginografia medica; applicare procedure per l'esecuzione di semplici trattamenti e medicazioni d'urgenza;**

2) Unità di competenza: assistenza all'erogazione del trattamento di cura.

Capacità: **predisporre la sala con gli strumenti, apparecchiature e materiali necessari; adottare tecniche di preparazione, controllo e risveglio dell'animale sottoposto ad anestesia, sia in fase pre che post operatoria; applicare procedure di affiancamento durante l'erogazione di misure terapeutiche e/o interventi chirurgici; Adottare pratiche di cura e assistenza agli animali degenti in clinica (terapia assistita, igiene e alimentazione...):**

4) Unità di competenza: **Trattamento documenti clinici e amministrativo contabili.**

Capacità: **Provvedere alla consegna degli esiti degli esami, dei medicinali prescritti dal veterinario indicandone la giusta somministrazione; provvedere alla gestione della farmacia (approvvigionamento, corrispondenza esterna, prescrizioni, ordinazioni, di materiale e medicinali, ecc).”**

Nella individuazione delle conoscenze, invece, si legge:

“ Principi di veterinaria, Principi di etologia, Zoologia delle razze animali, (piccoli e grandi animali), Principi di anatomia, fisiologia e biologia animale, Principali patologie animali e parassiti, Farmacologia e medicina complementare,... Tecniche di assistenza medico-veterinaria (preparazione, anestesia, intervento chirurgico, ricovero..), Prevenzione e riduzione dei fattori di rischio, Tecniche di primo soccorso su animale”.

2.6. Orbene, chiariti il quadro normativo oltre a perimetro e contenuto della DGR qui impugnata, non può non rilevarsi che la stessa risulti viziata, sotto

molteplici profili, essenzialmente (salvo quanto meglio andrà di seguito precisato a parte motiva) per aver violato la competenza in materia statale in tema di individuazione e certificazione di qualificazioni professionali, in quanto inerenti a competenze dell'Ordine dei Medici Veterinari e a materie oggetto di formazione universitaria (Laurea in veterinaria) rientranti nelle competenze degli Enti titolati Ministeriali (MIUR e/o MISE), o, comunque, per aver violato la competenza legislativa statale in materia di individuazione delle figure appartenenti all'ambito degli Ordini professionali e dei relativi titoli di accesso alla professione; la Delibera risulta, inoltre, viziata, come di seguito meglio indicato nei motivi di impugnazione, posto che non è stato neppure rispettato quanto previsto dalla "procedura sorgente" di cui alla DGR Emilia Romagna 2166/2005.

2.7. Gli atti impugnati, gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti, sono, pertanto, illegittimi e vanno annullati previa sospensiva alla stregua dei seguenti.

MOTIVI

I MOTIVO – **Incompetenza e/o illegittimità per errato esercizio della attività di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali** : Violazione e falsa applicazione degli 33 e 117 della Costituzione. Violazione degli art. 2, 3, 8 del D.Lgs. 16.1.2013 n. 13. Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia Romagna 30.6.2003 n. 12 e della DGR 19.12.2005 n. 2166.

1. Sotto il primo profilo la DGR impugnata risulta viziata in quanto confliggente con il chiaro quadro della ripartizione di competenze prevista nella normativa citata in premessa, discendente dalla Riforma del lavoro Fornero. Tale normativa ha delineato gli ambiti e i relativi Enti competenti (Ente pubblico titolare) a regolamentare i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze provenienti dai **tre tipi** di apprendimento (formale, non formale e informale), sulla base di una divisione

di materie in cui la formazione e le relative qualificazioni professionali vengono ad individuarsi e ad essere certificate. Nello specifico, la già citata lettera f) dell'art. 2 del D.lgs. 16.1.2013 n. 13 ha nettamente separato la competenza sulla materia inerente la "...regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze...", attribuendo a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la "individuazione e validazione e certificazione delle **competenze relative ai titoli di studio del sistema scolastico universitario**";

2) Al Ministero dello Sviluppo Economico e delle altre Autorità competenti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9.11.2007 n. 2006 (attuativo della cd Direttiva Qualifiche, cioè la Direttiva che ha costruito la piattaforma per cui i titoli e le qualifiche professionali delle professioni regolamentate, come quelle dei Medici Veterinari, ricevono reciproco riconoscimento negli Stati UE non di stabilimento del professionista che ha ottenuto la qualifica, prevedendo eventualmente misure compensative), in materia di "individuazione e validazione e certificazione di **competenze riferite a qualificazione delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto**";

3) alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano "in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze **riferite rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze**".

Se ne deduce pertanto che, nel rispetto delle competenze legislative attribuite dallo Stato, attribuite dalla Costituzione e nella specie dall'art. 117, III comma, in materia di istruzione (oltre che in materia di professioni come si dirà nel secondo motivo), in regime di legislazione concorrente "**con esclusione della istruzione e formazione professionale...**", anche la citata normativa ha voluto riservare l'individuazione e validazione e certificazione delle competenze relative a titoli di studio del sistema scolastico universitario (cioè quelli costituenti "l'apprendimento formale" di cui alla lettera b dell'art. 2 del Dlg 13/2013") alla competenza del MIUR, sottraendola quindi a quella regionale.

Ora appare evidente che la Regione Emilia Romagna, nell'emanare la DGR impugnata, ha invece travalicato la competenza attribuitale dalla norma, individuando e validando una qualifica professionale, quale quella di "Operatore all'assistenza veterinaria", le cui capacità e conoscenze, individuate dettagliatamente nell'allegato 1) della Delibera, in realtà hanno ad oggetto l'individuazione e la validazione di un soggetto che in effetti, pur non essendolo, dovrebbe possedere le stesse conoscenze derivanti dal corso universitario di laurea in veterinaria (dovendo possedere conoscenze di veterinaria, etologia, zoologia, anatomia, fisiologia, biologia animale, patologie di animali e parassiti, farmacologia, tutte materie appunto di studio ed esame di corsi di laurea in veterinaria – v. doc 3), nonché competenze (radiografia, radiologia, anestesia, pratiche di benessere animale, incluse l'igiene e l'alimentazione, medicinali e gestione della farmacia) tutti rientranti nelle competenze del medico veterinario iscritto al relativo Ordine, come di seguito meglio indicato.

Risulta quindi violata e mal interpretata la normativa sopra richiamata.

2. Risulta anche violata quella regionale richiamata nella D.G.R: ed infatti la richiamata Legge regionale Emilia Romagna 30.06.2003 n. 12, emanata 9 anni prima della Legge Fornero 92/2012, sulla base della quale è stato emanato il citato D.lgs. 13/2013 (che, come dianzi detto, costituisce la normativa statale di riferimento della vicenda di cui è causa), non autorizzava, né legittimava la Regione Emilia Romagna a procedere a individuare e validare competenze in materie, come quelle di competenza degli Ordini professionali o comunque relativi a materie di istruzione e formazione universitaria, essendo la *ratio* della legge regionale al tempo in cui è stata emanata ben diversa da quella che ha istituito il sistema nazionale delle qualifiche sugli apprendimenti informali e non formali derivanti dalla Legge Fornero. Da ciò consegue che anche la Delibera della Giunta regionale 2166/2005, attuativa della citata Legge Regionale 12/2003, è stata mal applicata e interpretata dalla Regione Emilia Romagna, in quanto antecedente alla Legge di riforma Fornero e comunque riferita ad ambiti di intervento e

competenza regionale e quindi con esclusione degli ambiti relativi all'istruzione e formazione di natura statale, in particolare quella universitaria, dove, come detto, **l'Ente pubblico titolare era ed è il MIUR.**

3. Sotto diverso profilo va ulteriormente evidenziato che il citato **art. 2 del D.Lgs 13/2013 individua nel MISE l'Ente Pubblico titolare** per l'individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a "qualificazione delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto, cioè il D.Lgs 09.11.2007 n. 206, *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"* (All. f). Ed infatti tale D.Lgs disciplina il *"riconoscimento per l'accesso delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati Membri dell'Unione Europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato Membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata nel territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali dei cittadini italiani in un altro Stato membro"* e tra le professioni regolamentate (cioè quelle ordiniste individuate all'art. 4 del medesimo D.lgs) vi è anche quella di Veterinario a cui vengono dedicati gli art. 44 e 45 del decreto.

Anche sotto tale profilo pertanto, la competenza all'individuazione di qualificazioni professionali inerenti materie oggetto delle competenze dell'Ordine dei Medici Veterinari, quale professione regolamentata, era attribuita dal detto art. 2 del D.lgs del 2013, al MISE e sottratta pertanto alla Regioni, che non possono invece individuare e validare qualifiche professionali quali quella dell'Operatore all'Assistenza Veterinaria di cui alla DGR impugnata: tale operatore, in base alla DGR dovrebbe possedere conoscenze e competenze che all'evidenza si prestano a sovrapporsi a quelle dei medici veterinari iscritti al relativo Ordine, il che è forviere di una notevole confusione di ruoli, tale da generare incertezza nell'utenza che perde il riferimento certo quale oggi esiste

4. Sotto tale ultimo aspetto anche violata un'altra norma: l'art. 8 del D.lgs. 13/2013 in merito al **principio della referenziazione** delle qualificazioni del “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” al “Quadro europeo delle qualificazioni” (EQF). Ed infatti il processo nazionale di referenziazione ad EQF, svolto anche sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2012 (All. g) in merito all'apprendimento permanente, riferendosi alle professioni regolamentate conferma quanto sopra detto in tema di competenza statale, di individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali.

La referenziazione nell'ambito del sistema europeo EQF viene svolta, per le qualifiche professionali rientranti nelle competenze delle professioni ordiniste, ai sensi dell'art. 59 della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, di cui si produce “Piano Nazionale di riforma delle professioni” del febbraio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (All. h): da esso risultano appunto il titolo e la qualifica professionale di Veterinario, quello di “Tecnico addestratore di cavalli”, citato nell'allegato 1 alla D.G.R. Impugnata, ma non “l'Operatore all'assistenza veterinaria”, che invece non è incluso tra le qualifiche professionali rientranti nel mondo ordinistico della veterinaria, referenziate per il sistema EQF.

Il detto documento, a pag. 3, richiamando il quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (intesa Stato-Regioni 22.01.2015) nell'ambito del “repertorio nazionale dei titoli d'istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 13/2013, specifica *“tale lavoro si propone di individuare, nell'ambito del repertorio nazionale, tutte le qualifiche professionali che prevedono attività riservate a professioni regolamentate, rispetto alle quali i percorsi di formazione professionali regionali possono essere considerati un valore aggiunto per l'aggiornamento professionale dei cittadini ma in nessun caso potranno essere condizioni vincolanti per l'accesso sul territorio regionale all'esercizio della professione*

regolamentata, fatti salvi quelli che la legge statale affida alla competenza regionale”.

Ampio spazio viene in esso anche dato alle professioni sanitarie non mediche (professioni sanitarie infermieristiche, professioni sanitarie ostetricia, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie, professioni tecniche della prevenzione, etc.) per le quali risulta competente ai fini dell’individuazione dei percorsi formativi e abilitativi, il Ministero della Salute, da ciò trovandosi indiretta conferma, sebbene nel diverso campo della veterinaria, che qualsiasi eventuale figura professionale “non medica” di ausilio al Medico Veterinario, rientrerebbe comunque nella competenza statale e non in quella regionale, inerente la individuazione e certificazione della formazione da apprendimento non formale o informale.

-o-o-o-o-o

II MOTIVO – Illegittimità della DGR 898/2016 per invasione delle competenze degli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari – violazione e falsa applicazione del D.lgs Cap. Prov. Stato n. 233/1946, degli artt. 33 e 117 della Costituzione e del DPR n. 221/1950; violazione e falsa applicazione del D.lgs n. 30/2006 e del D.lgs n. 206/2007.

Sotto un secondo profilo occorre ribadire secondo quanto già accennato nel primo motivo e cioè che la DGR impugnata ha violato il quadro costituzionale e quello legislativo derivante dalla materia (professioni) che è oggetto di “legislazione concorrente” Stato-Regioni in particolare violando le competenze attribuite ai medici Veterinari: all’uopo si deve ricordare che in materia di professioni, inserita tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni di cui al III comma dell’art. 117, con il D.lgs 02.02.2006 n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni” (All. e), ai sensi dell’art. 1 della legge 05.06.2003 n. 131, lo Stato ha dettato i principi fondamentali in materia di professioni ai fini dell’esercizio e della ripartizione di detta competenza legislativa concorrente.

Dalla lettura di tal ultima norma statale si trae che *“la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla norma statale”* (art. 1, comma III), e che non rientrano in tale potestà legislativa

regionale la “*formazione professionale universitaria...i titoli...le abilitazioni richieste per l’esercizio professionale...*” (comma IV, dell’art. 1); mentre all’art. 3 è esplicitata la “**riserva di attività professionale**” prevista per le competenze attribuite agli ordini professionali e nell’art. 4 ancora si precisa al II comma che “**la legge statale definisce i requisiti tecnico professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio dell’attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici e generali la cui tutela compete allo Stato...**”.

Da ciò consegue evidentemente che la DGR impugnata, anche sotto tale profilo, ha invaso le competenze statali e violato la normativa ordinistica di riferimento (cioè quella dell’Ordinamento dei Medici Veterinari, di cui al D.lgs CPS n. 233 del 1946 e del successivo Dpr 221 del 05.04.1950, come di seguito meglio indicato), emanando un atto con cui si accredita una qualifica professionale in materia di competenze che appartengono invece ai Medici Veterinari.

Le competenze appartenenti all’Ordine dei Medici Veterinari, oltre che trarsi dalla normativa che costituisce il relativo Ordinamento (sopra richiamato), sono chiaramente ed espressamente elencate nell’art. 44 del Dlgs 09.11.2007 n. 206 (All. f) il quale specifica: “**1. L’ammissione alla formazione del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso per tali studi all’Università**”. **2. Il diploma di laurea in medicina si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di 5 anni svolti a tempo pieno che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti effettuati presso l’Università e sotto il controllo dell’Università.**

“**4. La formazione del medico veterinario garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze ed abilità:**

a) *adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondono le attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;*

b) *adeguate conoscenze dell’anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze*

richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

*c) abilità e competenze **cliniche, epidemiologiche e analitiche** necessarie ai fini della **prevenzione, della diagnosi, delle terapie delle malattie** degli animali, compresa **anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore**, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;*

*d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei **prodotti medicinali veterinari**, al fine di **trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente**;*

*e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della **medicina preventiva**, tra cui competenze in materia di **indagini e certificazioni**;*

*f) adeguate conoscenze dell'**igiene e della tecnologia** per ottenere, fabbricare e mettere in commercio i **mangimi animali** o i **prodotti alimentari** di origine animale e destinati al consumo umano, incluse le abilità e competenze necessarie alla **comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia**".*

Ora non è chi non veda che comparando tali competenze con quelle indicate nell'allegato 1 della DGR (impugnata) istitutiva della nuova qualifica professionale, emergono sovrapposizioni ed equivalenze (come appunto quella in materia di **diagnosi** che include quella di analisi, radiografie e sviluppo dell'immaginografia medica indicate nella delibera; come quella in materia di **anestesia** sempre citata; come ancora quella **dell'igiene e alimentazione**, come quella dei **medicamenti e della gestione della farmacia**) che evidenziano per *tabulas* la violazione della normativa statale sui titoli e le competenze dei medici veterinari per il fatto di aver attribuito tra le competenze appartenenti ai Medici Veterinari, competenze dello stesso tipo e qualità sì da creare la detta confusione di ruoli.

Si tratta, infatti, di aver creato la figura professionale del "Operatore all'Assistenza Veterinaria", attribuendogli una parte di competenze che la legislazione statale "di principio" ha individuato tra le attività tipiche della Professione del Medico Veterinario, che costituiscono prerogativa della professione del medico iscritto a relativo Ordine e che non può essere

disattesa dalla Regione né in sede legislativa né tanto meno in via amministrativa, se non violando l'art. 117, comma 3, Cost. , il già citato D.LGS 30/2006 e l'Ordinamento degli Ordini Professionali tra cui quelli ricorrenti, mentre di fatto il provvedimento impugnato ha operato come se appartenesse alla competenza “amministrativa” della Regione scardinare il sistema legislativo vigente, e per altro la stessa Regione non è del resto adeguata alla propria legislazione e normativa.

Il principio di **esclusività** delle competenze professionali dei professionisti iscritti negli Albi, peraltro, è stato più volte ribadito nella sua importanza dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione.

Ed infatti il Consiglio di Stato, sez. II, con il parere reso nella adunanza del 29 gennaio 1997, in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha avuto modo di precisare che: “... *il punto di partenza per la ricostruzione da operare è, pertanto, l'art. 2229 c.c. ai sensi del quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi od elenchi. Da tale rilievo si ricavano due conseguenze: da un lato, emerge che non per tutte le professioni intellettuali è prevista l'istituzione di appositi Albi (e quindi esiste una serie di professioni intellettuali e libere, cioè non tipizzate legislativamente); dall'altro, ne **deriva che se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta soltanto dagli iscritti dagli Albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali Albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento per le attività tipizzate. Da ciò discende allora, che il discrimine tra attività libera ed attività riservata agli iscritti non può che essere rinvenuto nella disciplina degli stessi Albi professionali ...***” (parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con richiamo al precedente della Sez. IV, n. 1087 dell'8 ottobre 1996).

Più specificamente la Corte di Cassazione, in sede civile, ha, dal canto suo, deliberando in ordine alla inclusione dell'attività di consulenza nell'ambito delle materie riservate alla professioni “protette” affermato: “... *con motivazione adeguata e logica i Giudici di appello hanno premesso alcuni*

*principi del tutto corretti nel punto di diritto, sottolineando che le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che **possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti nei relativi Albi professionali ...***” (Cass. Sez. III 18.4.2007 n. 9237).

Tale principio è riaffermato nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Penale, n. 42790 del 10 ottobre 2007 che ha ribadito (*nell'esaminare il caso di un ragioniere, non iscritto all'Albo professionale, che aveva svolto un unico atto di consulenza professionale, peraltro gratuitamente*) **il divieto assoluto di svolgimento delle attività di consulenza, quando le stesse siano tipiche di una determinata categoria professionale** affermando come in tale caso si configuri il reato di cui all'art. 348 c.p., il quale dunque opera non solo: “...per gli atti riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione (c.d. atti tipici della professione), ma anche quella c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per la quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo”.

Tali ultimi arresti evidenziano un nuovo aspetto che, oltre a confermare quanto sin qui esposto, fa emergere un profilo di possibile responsabilità civile e/o penale dell'operatore così istituito che si troverebbe ad operare in virtù di un atto amministrativo illegittimo, e come tale disapplicabile dalla giurisdizione ordinaria all'atto di esaminare i comportamenti degli individui.

Situazione questa che il giudice amministrativo, tempestivamente adito, è nella condizione di scongiurare con effetto erga omnes, annullando il provvedimento che illegittimamente istituisce la nuova qualifica, in ciò adeguandosi alla detta precisa linea giurisprudenziale che tutela la professione degli iscritti agli Ordini.

o-o-o-o-o

III MOTIVO – **Violazione e falsa applicazione della “procedura sorgente” di cui alla DGR Emilia Romagna 2166 del 19.12.2005” - Violazione e falsa applicazione della legge 241/90 (art.li 1 e 3) nonché di tutti i principi**

generali vigenti in materia. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione. Sintomi di sviamento di potere.

Fermi gli assorbenti vizi indicati nei precedenti motivi, non si può non rilevare come la DGR impugnata sia viziata anche sotto il profilo dell'iter amministrativo che ha portato alla sua emanazione. Ed infatti la "procedura sorgente" del Sistema regionale delle qualifiche di cui alla Dgr 2166 del 19.12.2005, richiamata nella delibera impugnata – ove fosse applicabile - è stata disattesa nella parte in cui chiaramente indica che **la fase 1) "proposizione"**, è di competenza di specifici soggetti che incarnano ruoli pubblici o privati nel sociale, nei rapporti istituzionali o nel mercato del lavoro, per evitare che la procedura sorgente sia attivata da chiunque voglia veder identificata e validata una qualsiasi pretesa qualificazione professionale. Nel caso di specie la stessa DGR impugnata riporta che la "procedura sorgente" è stata invece attivata a seguito di una singola richiesta proveniente da una non meglio specificata **"azienda operante nell'ambito della veterinaria"** e non dai soggetti deputati a dare impulso alla procedura, quali i soggetti del sistema formativo, gli enti pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro, le organizzazioni sindacali, gli organismi sindacali provinciali istituiti per la collaborazione istituzionale e altri soggetti qualificati interessati. Sotto altro aspetto risulta che la qualifica di "Assistente Operatore Veterinario", anziché provenire da una accertata esistente e vigente esigenza di tale qualifica all'interno del tessuto sociale lavorativo regionale, risulta in realtà una aspirazione del richiedente e un auspicio della Regione che la stessa diventi un riferimento per incanalare interessi e prospettive di lavoro di *"giovani in uscita dalla scuola media superiore..."* (anche sotto tale profilo, come sopra evidenziato, si dà accesso a una figura professionale con competenze dei Medici Veterinari, pur in assenza di titolo di studio, cioè la laurea in veterinaria, necessaria ai sensi dell'art. 33, V comma della Costituzione, prima che dell'ordinamento professionale dei Medici Veterinari, per l'esercizio delle relative competenze di Veterinario).

Al di là della acquisizione del parere favorevole della CTR (Commissione Regionale Tripartita) e della Commissione assembleare, prevista dalla

procedura, non risulta emergere dalla Delibera che le verifiche e l'istruttoria pure necessaria e prevista dalla procedura "sorgente" quanto ad una esistente e vigente esigenza all'interno del tessuto sociale lavorativo regionale di un operatore con competenze del tipo di quelle attribuite alla istituenda qualifica, siano state effettuate come previsto dalla delibera 2166.

Ciò chiaramente in violazione della DGR 2166/2005, nonché dei principi generali di imparzialità, pubblicità e trasparenza (art. 1 legge 241/90) oltre che in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 3 legge 241/90).

Anche sotto tale aspetto la delibera risulta affetta da eccesso di potere e violazione di legge.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Sussistono i presupposti affinché codesto eccellentissimo Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna disponga la sospensione degli atti impugnati.

Quanto al *fumus boni iuris* si rimanda alle supposte censure.

Il **danno grave ed irreparabile** consiste nella circostanza che la DGR impugnata, ove non sospesa, consentirà a soggetti con titolo di studio non meglio identificato (anche quello di scuola media superiore come è indicato nella DGR), di richiedere alla Regione, sulla base di percorsi di formazione non identificati dalla Delibera, ma che comunque divergeranno dal percorso *studiorum* (corso di laurea in veterinaria e positivo passaggio dell'esame di Stato ex art. 33, V comma Cost) e senza iscrizione al relativo Ordine dei Medici Veterinari, di certificare il possesso della qualifica di "Assistente Operatore Veterinario", legittimante (formalmente), il che abiliterebbe costoro ad operare nel settore di attività del Medico Veterinario, creando gli estremi per un insanabile conflitto di ruoli e competenze, ponendo da subito i professionisti "medici veterinari" in condizione di subire una concorrenza non legittima. Ed oltre tutto (valutando il profilo **dell'interesse pubblico** e sotteso al sistema dell'affidamento sociale nelle competenze delle professioni regolamentate) tale circostanza sarebbe tale da esporre la collettività al rischio di essere posta in balia di operatori non qualificati sulla base del possesso della

qualifica medica, mentre il Medico Veterinario – differentemente dall’ “Assistente Operatore Veterinario” - assicura diligenti e perite prestazioni mediche e farmacologiche al mondo animale, così garantendo anche la salubrità della filiera dell’alimentazione destinata al consumo umano che utilizza prodotti animali.

Vi è altresì il rischio grave e immediato che sulla base della DGR impugnata, una volta accreditata la nuova qualifica, si determinino in via del tutto anomala affidamenti in capo alle persone ed anche si avviino rapidamente le attività economiche di formazione connesse a tale qualifica, che genererebbero nei confronti degli aspiranti ad ottenerla oneri economici a fronte di una prospettiva di lavoro e di ottenimento di un titolo per una qualificazione che è sub iudice.

Infatti la pendenza del ricorso non sarà conoscibile dalla massa dei possibili aspiranti ad ottenere la nuova qualificazione e così, pendendo il ricorso, la delibera impugnata continuerebbe a produrre i suoi effetti determinando il consolidamento dell'affidamento di tali persone in contrasto con la posizione consolidata dei medici veterinari che già operano con piena soddisfazione della collettività e nell'interesse pubblico.

In tali termini la concessione della sospensiva sarebbe coerente con la posizione dei ricorrenti, che così eviterebbero l'insorgere ed il consolidarsi di danni gravi ed irreparabili, evitandosi altresì il conflitto con l'interesse pubblico.

P.Q.M.

Si richiede che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia:

- a) in via incidentale, sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- b) in via istruttoria, ordinare all’amministrazione il deposito di tutti gli atti del procedimento concluso con la delibera impugnata;
- c) in via principale, annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si depositano i seguenti:

I) Atti:

- I – Delibera presidenziale d’urgenza Fnovi;
- II – Delibera consiliare Ordine di Bologna;
- III – Delibera consiliare Ordine di Rimini;
- IV – Delibera consiliare Ordine di Forlì-Cesena;
- V – Delibera consiliare Ordine di Ravenna;
- VI – Delibera consiliare Ordine di Parma;
- VII – Delibera consiliare Ordine di Reggio Emilia;
- VIII – Delibera consiliare Ordine di Modena;
- IX – Delibera consiliare Ordine di Piacenza;

II) Documenti:

- 1 – DGR Emilia Romagna n. 898 del 21.06.2016 completa dell’allegato 1;
- 2 – DGR Emilia Romagna n. 2166 del 12.12.2005;
- 3 – Piano didattico degli insegnamenti delle materie del corso di Laurea in
Medicina Veterinaria.

III) Normativa:

- a – Legge 561/1956 di ratifica del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946;
- b – D.P.R. 221/1950;
- c – art. 4, comma 51 Riforma del Lavoro Fornero;
- d – Decreto Legislativo 16.06.2013 n. 13;
- e – D.lgs. 02.02.2006 n. 30;
- f – D.lgs. 09.11.2007 n. 206 (stralcio);
- g – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2012 (stralcio);
- h – “Piano Nazionale” ex art. 59 Dir. 2005/36/CE della Presidenza del
Coniglio dei Ministri (stralcio).

Ai fini della normativa sul c.u., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

I legali costituiti richiedono di ricevere ogni comunicazione/avviso o notifica ai propri indirizzi pec o fax indicati in epigrafe.

Roma-Rimini-Bologna,

Avv. Federico Lucarelli

Avv. Alessandro Mantero